



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 8 del 05-05-2020

Reg. Gen. 14 del 05-05-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: DISPOSIZIONI PER RIAPERTURA - AREE VERDI-CENTRO SPORTIVO.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da COVID-19;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4, 8, 9, 11, 22 marzo e 1° aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 e in particolare il suo art. 8, c. 1) che dispone l'efficacia delle misure adottate dalla data del 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020, e art. 8, c. 2) cessando dalla sua data di efficacia le disposizioni di cui ai DPCM già richiamati del 8, 9, 11, 22 marzo e 1° aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 25 Marzo 2020, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare art.1 c. 1 lett. a) d) ed e);

VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta regionale riguardo le misure di contenimento del contagio e di gestione dell'emergenza;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N. 22 del 26.04.2020 recante "misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 10 aprile 2020";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N. 25 del 3 Maggio 2020 recante "misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 26 APRILE 2020";

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemica e ritenuto che tale contesto imponga l'attuazione di misure di contenimento e gestione adeguate e proporzionata all'evolversi del contagio, pur consentendo una progressiva maggior mobilità dei cittadini nel rispetto delle norme di distanziamento sociale;

CONSIDERATO che la *ratio* che ispira le previsioni dei citati DPCM e ordinanze, in conformità a quanto raccomandato dall'OMS, è volta ad assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale quale condizione minima e inderogabile per prevenire e contenere la diffusione del contagio;

CONSIDERATO altresì la possibilità di accesso del pubblico ai parchi, ville e ai giardini pubblici e svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i.;

ORDINA

Con decorrenza dal 5 maggio 2020 e fino a diversa disposizione di norme superiori:

- È consentito l'accesso del pubblico alle **aree verdi comunali** di seguito elencate:
 - a. **Centro sportivo, loc. Canale;**
 - b. **Centro sociale polivalente;**
 - c. **Area verde del Bettigna;**
 - d. **Area verde di via Di Mezzo;**
 - e. **Area verde di via Pedemontana;**
 - f. **Area verde di Salicello I trav.;**
 - g. **Boschetto (Piccola Arcadia) di Colombiera;**
 - h. **Area verde di via Provinciale;**

con l'esclusione delle aree gioco attrezzate per i bambini, che restano interdette.

- È altresì consentito l'accesso al Centro Sportivo in località Canale per il gioco del tennis individuale e per l'utilizzo della pista in asfalto. Resta, invece, vietato l'uso degli spazi comuni quali spogliatoi e docce.

DISPONE

- che sia rispettato, da parte dell'utenza, il divieto di assembramenti;
- che sia fatto obbligo dell'utilizzo delle mascherine di protezione durante la permanenza all'interno delle suddette aree, fatto salvo durante eventuali attività sportive;
- che le Forze dell'Ordine, in collaborazione con il gruppo di Protezione Civile Comunale e gli enti gestori degli spazi (per quanto riguarda le seguenti aree: Centro Sportivo, Centro Sociale, Boschetto di Colombiera), svolgano servizi di monitoraggio allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale, delle misure igienico-sanitarie e del divieto di ogni forma di assembramento di persone, che restano invariate e prioritarie per la riduzione del contagio, anche allo scopo di valutarne l'eventuale nuova temporanea chiusura ai sensi della art. 1 del DPCM del 26.04.2020;

AVVERTE

che salvo che il fatto costituisca più grave e diverso reato, il mancato rispetto della presente ordinanza verrà sanzionato ai sensi dell'art. 650 c. p.

Avverso il presente provvedimento, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

DISPONE

- che copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo pretorio on- line del Comune, sul sito internet e che venga data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione;
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura della Spezia e alla Locale Stazione Carabinieri.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Daniele Montebello

Copia di atto e certificato firmati digitalmente